



REG. DECRETI N. 5164

**A tutti i docenti**  
**Alla Referente per l'Inclusione**  
**Ai genitori/ tutori delle studentesse e degli studenti con disabilità**  
**All' UOC di NPI di CZ**  
**Agli Assistenti all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM)**  
**al DSGA**  
**SITO WEB**

**DECRETO DI COSTITUZIONE**  
**DEL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L'INCLUSIONE – G.L.O.**  
**ANNO SCOLASTICO 2023/2024**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e, in particolare, l'art. 317, comma 2), recante *“Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante *“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto *“Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2020, n. 182, recante *“Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”*;
- VISTO l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto *“Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno - di cui all'articolo 7 del D.Lgs n. 66/2017 - e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche”*;
- CONSIDERATO che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che *“Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale”*.
- VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3196 del 15 marzo 2022, pubblicata il 26 aprile 2022, che ha accolto il ricorso del Ministero dell'Istruzione, riformando la Sentenza del TAR Lazio n. 9795/21 a seguito della quale era stato annullato il D.I. n. 182/20, le annesse Linee Guida e i nuovi modelli di PEI;
- VISTA la richiesta del CSPI in merito al graduale utilizzo dei modelli di PEI a partire dall'ingresso degli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, dalle prime classi di tutti i gradi scolastici e dalle terze classi di scuola secondaria di secondo grado, prevedendo invece la possibilità di tenere conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, se compilato, in assenza del Profilo di funzionamento;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, in seduta plenaria n. 98 del 20 marzo 2023 sull'art. 7 dello schema di decreto interministeriale concernente le disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali*

*dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;*

- VISTO** il Decreto interministeriale n.153 del 01/08/2023 *Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»*
- VISTO** il punto 18 *“informativa attività GLO a.s. 2023/24”* all'O.d.g. del Collegio dei docenti del 1.09.2023;
- RICHIAMATE** le misure adottate dall'Istituzione scolastica in materia di trattamento di dati personali;
- ACQUISITA** la disponibilità degli interessati;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### ***Istituzione e componenti***

- 1.1. È istituito presso l'Istituto Tecnico Tecnologico “Bruno Chimirri” il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli studenti/studentesse con accertata condizione di disabilità, ai fini dell'inclusione scolastica.
- 1.2. Il GLO è composto dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
- 1.3. Partecipano al GLO i genitori dello/a studente/ssa con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con lo/a studente/ssa con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l'unità di valutazione multidisciplinare.
- 1.4. L'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa.
- 1.5. È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.
- 1.6. Il Dirigente scolastico autorizza, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.
- 1.7. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base

Tutto ciò premesso

Il singoli GLO sono composti dal:

- Dirigente Scolastico *Roberto Caroleo* che lo presiede o dalla sua delegata - Prof.ssa Loredana Amelio - Referente per l'Inclusione;
- Consiglio di Classe;

Sono autorizzati a partecipare " a pieno titolo" ai lavori dei GLO:

- Il Padre dello/a studente/ssa
- La Madre dello/a studente/ssa
- Il tutore dello/a studente/ssa (laddove necessario)
  
- Il Referente Neuropsichiatria Infantile/Unità Medica di Valutazione del caso
- L'assistente all'autonomia/educatore/personale educativo (laddove presente)
- Lo/a studente/ssa

Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

## **Articolo 2**

### ***Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione***

- 2.1. Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio e – di norma - entro il 31 di ottobre per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.
- 2.2. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi ed apportare eventuali modifiche ed integrazioni.
- 2.3. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.
- 2.4. Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo.
- 2.5. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
- 2.6. Le riunioni del GLO si svolgono in ore non coincidenti con l'orario di lezione, facendo parte delle 40 ore annue previste per le attività collegiali dei consigli di classe, ai sensi dell'art.44 del CCNL.
- 2.7. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.

- 2.8. Il GLO, nella composizione di cui all'articolo 3, comma 8 del Decreto interministeriale n.182/2020, è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione.
- 2.9. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.
- 2.10. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.
- 2.11. I componenti del GLO nell'ambito delle procedure finalizzate all'individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI - Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria.
- 2.12. Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione riguardante l'alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).

### ***Articolo 3*** ***Compensi***

Ai componenti del GLO non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

### ***Articolo 4*** ***Notifica***

Il presente Decreto, depositato agli atti dell'Istituzione scolastica, è notificato ai componenti del GLO.

Il Dirigente Scolastico  
Roberto CAROLEO

